

## DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

### DECISIONE N. 234/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

#### che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La consultazione degli utenti e dei produttori di informazioni statistiche e dei rispondenti alla richiesta di fornire tali informazioni è fondamentale ai fini della preparazione e dello sviluppo della politica dell'informazione statistica comunitaria.
- (2) Il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale istituito con la decisione 91/116/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> assiste attualmente il Consiglio e la Commissione in sede di coordinamento degli obiettivi della politica dell'informazione statistica comunitaria, tenendo conto delle esigenze degli utenti e dei costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni.

- (3) Sebbene il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale abbia dato prova della propria utilità, i cambiamenti intervenuti nella Comunità, in particolare il suo allargamento a 27 Stati membri, rendono necessario apportare numerose modifiche al ruolo, al mandato, alla composizione e alle procedure di tale comitato. Nell'interesse della chiarezza è opportuno sostituirlo con un nuovo comitato consultivo europeo di statistica (di seguito «il comitato»).
- (4) Il comitato dovrebbe contribuire a una stretta cooperazione durante il processo di pianificazione del programma al fine di migliorare la governanza del Sistema statistico europeo e di accrescere la qualità delle statistiche comunitarie. A tal fine è opportuno che sia mantenuta una stretta collaborazione con il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(4)</sup> del Consiglio, e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (5) È opportuno raggiungere un giusto equilibrio tra la necessità di una riduzione del numero dei componenti del comitato, onde consentirgli di operare con efficienza in una Comunità allargata, e l'esigenza di assicurare la rappresentanza di tutte le parti interessate alle statistiche comunitarie come richiesto dal Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 novembre 2005.
- (6) Per conseguire gli obiettivi di migliorare la valutazione e l'equilibrio tra i benefici e i costi dei bisogni statistici comunitari e di riequilibrare e di ridurre l'onere imposto dalla normativa statistica comunitaria, facendo così meglio fronte alla crescita della domanda, il comitato dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo in sede di preparazione e di attuazione del programma statistico comunitario.
- (7) Il comitato dovrebbe raccogliere i pareri degli utenti, dei rispondenti e dei produttori di informazioni statistiche sugli obiettivi della politica dell'informazione statistica comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU C 97 del 28.4.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 97/255/CE (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 32).

<sup>(4)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(5)</sup> GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione sostituita dalla decisione 2006/856/CE (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

(8) È pertanto opportuno abrogare la decisione 91/116/CEE,

sull'appropriatezza alle esigenze degli utenti dell'ampiezza, del grado di dettaglio e dei costi delle statistiche comunitarie;

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Comitato consultivo europeo di statistica

1. È istituito il comitato consultivo europeo di statistica (di seguito «il comitato»).

2. Il comitato assiste il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione garantendo che le esigenze degli utenti e i costi sostenuti dai produttori e dai fornitori di informazioni siano presi in considerazione in sede di coordinamento delle priorità e degli obiettivi strategici della politica dell'informazione statistica comunitaria.

3. Tale assistenza riguarda tutti i settori statistici pertinenti alla politica dell'informazione statistica comunitaria.

#### Articolo 2

##### Compiti

1. La Commissione consulta il comitato nelle prime fasi del processo di preparazione del programma statistico comunitario. Il comitato formula un parere pronunciandosi in particolare:

- a) sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle esigenze inerenti all'integrazione e allo sviluppo europei espresse dalle istituzioni comunitarie, dalle amministrazioni nazionali e regionali, dalle diverse categorie economiche e sociali e dal mondo scientifico;
- b) sulla pertinenza del programma statistico comunitario rispetto alle attività della Comunità, tenuto conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici;
- c) sull'equilibrio, in termini di priorità e risorse, tra i diversi settori del programma statistico comunitario, il programma di lavoro statistico annuale della Commissione e la possibilità di ridefinire le priorità del lavoro statistico;
- d) sull'adeguatezza delle risorse necessarie per l'attuazione del programma statistico comunitario, compresi i costi direttamente sostenuti dalle autorità nazionali e comunitarie, e

e) sui costi connessi alla trasmissione dell'informazione statistica da parte dei fornitori di informazioni e sulle possibilità di ridurre l'onere della risposta, in particolare quello che grava sulle piccole e medie imprese.

2. Il comitato richiama inoltre l'attenzione della Commissione sui settori in cui può risultare necessario sviluppare nuove attività statistiche e consiglia la Commissione in merito al modo in cui migliorare la pertinenza delle statistiche comunitarie per gli utenti, tenuto conto dei costi gravanti sui produttori e sui fornitori di informazioni.

#### Articolo 3

##### Relazioni con le istituzioni comunitarie e gli altri organi

1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il comitato formula un parere su questioni inerenti alle esigenze degli utenti e ai costi sostenuti dai fornitori di dati, in merito allo sviluppo della politica dell'informazione statistica comunitaria, alle priorità del programma statistico comunitario, alla valutazione delle statistiche esistenti, alla qualità dei dati e alla politica di diffusione.

2. Il comitato formula pareri e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione relazioni sulle esigenze degli utenti e sui costi sostenuti dai fornitori di dati in sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ogniqualvolta lo giudichi necessario per assolvere i suoi compiti.

La Commissione riferisce annualmente sul modo in cui ha tenuto conto dei pareri del comitato.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il comitato collabora con il comitato del programma statistico e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Esso informa regolarmente questi due comitati sui suoi pareri relativi ai compiti descritti all'articolo 2 e trasmette loro i pareri e le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il comitato stabilisce contatti con i consigli nazionali degli utenti delle statistiche.

#### Articolo 4

### Composizione e procedura di nomina

1. Il comitato è composto di 24 membri, come segue:
  - a) dodici membri sono nominati dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi agiscono in maniera indipendente. In vista della nomina di tali dodici membri ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nominativo di tre candidati altamente qualificati nel settore statistico. La Commissione si sforza di garantire che la selezione dei dodici membri rappresenti pariteticamente utenti, rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche comunitarie (compresa la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile). I dodici membri esercitano le proprie funzioni a titolo personale;
  - b) undici membri sono nominati direttamente dalle istituzioni e dagli organi cui appartengono, come segue:
    - i) un membro rappresentante del Parlamento europeo;
    - ii) un membro rappresentante del Consiglio;
    - iii) un membro rappresentante del Comitato economico e sociale europeo;
    - iv) un membro rappresentante del Comitato delle regioni;
    - v) un membro rappresentante della Banca centrale europea;
    - vi) due membri rappresentanti del comitato del programma statistico;
    - vii) un rappresentante della confederazione delle industrie della Comunità europea (BusinessEurope);
    - viii) un rappresentante della Confederazione europea dei sindacati (CES);
    - ix) un rappresentante dell'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
    - x) il garante europeo della protezione dei dati;
  - c) il direttore generale di Eurostat è componente di diritto del comitato consultivo di statistica, ma non dispone di diritto di voto.

2. L'elenco dei membri del comitato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

#### Articolo 5

### Durata del mandato

1. Il mandato conferito ai membri del comitato ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina.
2. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la parte rimanente del suo mandato da un membro nominato conformemente all'articolo 4.

#### Articolo 6

### Struttura e funzionamento

1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i membri nominati dalla Commissione. Il mandato del presidente è di cinque anni, rinnovabile una volta.
  2. Il presidente convoca il comitato almeno una volta all'anno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dello stesso.
  3. Per la formulazione di pareri su questioni statistiche di particolare complessità, il comitato può, in accordo con la Commissione, istituire gruppi di lavoro temporanei presieduti da un membro del comitato. La composizione di ciascun gruppo di lavoro si presenta equilibrata sotto il profilo dell'esperienza professionale e della distribuzione geografica degli esperti di cui è costituito. I presidenti di tali gruppi illustrano i risultati dei loro lavori presentando una relazione in una riunione del comitato.
  4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il comitato può commissionare studi e organizzare seminari.
  5. I rappresentanti di tutti i servizi della Commissione interessati possono partecipare alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.
- Il presidente può autorizzare altri osservatori a partecipare alle riunioni del comitato.
6. La Commissione provvede ai compiti di segreteria per il comitato e per i gruppi di lavoro.
  7. Le spese del comitato sono incluse nelle stime di bilancio della Commissione.

*Articolo 7***Procedure decisionali**

Le procedure decisionali dettagliate del comitato sono specificate nel suo regolamento interno.

*Articolo 8***Riservatezza**

Fatto salvo l'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni cui hanno avuto accesso in ragione delle procedure del comitato o dei gruppi di lavoro, nel caso in cui la Commissione li informi che dette informazioni sono di carattere riservato per giustificati motivi o che rispondere a richieste di pareri o a questioni sollevate comporterebbe la divulgazione di dette informazioni riservate.

*Articolo 9***Regolamento interno**

Previa consultazione della Commissione il comitato adotta il proprio regolamento interno. Tale regolamento è trasmesso per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 10***Abrogazione**

La decisione 91/116/CEE è abrogata.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2008.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. LENARČIČ

---